



PROVINCIA DI VENEZIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO nella competenza della Giunta Provinciale

N. 48/2015 del 11/05/2015

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G., ADOTTATA CON D.C.C. N. 63 DEL 29.10.2014 DEL COMUNE DI MIRA, RELATIVA AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ATTENUAZIONE DELL'IMPATTO SOCIO-AMBIENTALE PREVISTI DALLE CONVENZIONI ATTUATIVE DELL'ACCORDO PROCEDIMENTALE DEL 30/7/1998, STIPULATE CON I COMUNI DI MIRA E MIRANO IN RELAZIONE AI LAVORI DI QUADRUPLICAMENTO DELLA TRATTA PADOVA- MESTRE

Il Commissario CESARE CASTELLI, in data 11/05/2015, con l'assistenza del Segretario generale STEFANO NEN,

visto l'art. 23, co. 1-quater, de decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 a mente del quale dal 1° gennaio 2015 le attività di cui all'art. 1, co. 14, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche *“a cui occorra dare continuità fino all'entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono assicurate da un commissario nominato ai sensi dell'articolo 19 del testo unico di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni”*;

richiamato il decreto del Prefetto della Provincia di Venezia in data 12 gennaio 2015 con il quale il dott. CESARE CASTELLI, è stato nominato Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente, fino all'insediamento del Consiglio metropolitano con attribuzione dei poteri spettanti al Presidente, al Consiglio ed alla Giunta;

viste:

- la L.R. 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l'assetto e l'uso del territorio” e s.m.i. e, in particolare l'art. 50 comma 3, che stabilisce che *“le varianti parziali diverse da quelle elencate ai commi seguenti del medesimo art. 50, sono adottate e approvate con lo stesso procedimento del piano originario”*;

- la L.R. 11 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e s.m.i. e, in particolare l’art.24 comma 1 che stabilisce che *“l’approvazione da parte del consiglio comunale del progetto preliminare o definitivo di opere pubbliche non conformi agli strumenti urbanistici comunali costituisce adozione della variante dello strumento urbanistico stesso”*;
- la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” (di seguito anche L.R. 11/2004) e s.m.i. e, in particolare, l’art.48 comma 1, che prevede che *“fino all’approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il comune non può adottare varianti allo strumento urbanistico generale vigente salvo quelle finalizzate, o comunque strettamente funzionali, alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico”*;

precisato che con l’approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), avvenuta con deliberazione di Giunta regionale n. 3359 del 30.12.2010, la Provincia di Venezia è divenuta a tutti gli effetti l’ente competente all’approvazione degli strumenti urbanistici comunali e delle loro varianti, ai sensi della citata L.R. 11/2004;

premesso che:

- i. il Comune di Mira è dotato di P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1615 del 20/03/1992 e successive varianti;
- ii. con la delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 29/10/2014, relativa a *“Progetto quadruplicamento Padova-Mestre. Realizzazione degli interventi di attenuazione dell’impatto socio-ambientale previsti dalle convenzioni attuative dell’A. P. del 30/7/1998, stipulate con i Comuni di Mira e Mirano in relazione ai lavori di “Quadruplicamento della tratta Padova-Mestre”*”, il Comune di Mira ha adottato la variante parziale al P.R.G., ai sensi dell’art. 50 c.3 della L.R. n. 61/1985, dell’art. 24 della L.R. n. 27/2003 e dell’art. 48 c. 1 della L.R. 11/2004, trattandosi di un’opera pubblica in difformità allo strumento urbanistico comunale;
- iii. in data 13/03/2015, prot. prov. n. 21821 il Comune di Mira ha trasmesso alla Provincia di Venezia:
 - attestazione resa dal Dirigente del Settore 3 del Comune di Mira che non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni di sorta nei 20 giorni successivi al deposito della variante;
 - documentazione relativa alla variante;
- iv. a seguito di puntuale richiesta di documentazione integrativa da parte del servizio pianificazione territoriale e urbanistica (nota prot. prov. n. 24524 del 23/03/2015) il comune ha trasmesso la documentazione integrativa in data 26/03/2015 prot. prov. n. 26159, in data 22/04/2015 prot. prov. n. 34242 e in data 23/04/2015 prot. prov. n. 34747;

vista l'istruttoria tecnica datata 27/04/2015, predisposta dal Responsabile del procedimento del servizio pianificazione territoriale e urbanistica, allegato sub A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

ritenuto di condividere le risultanze della suddetta relazione istruttoria;

vista la determina dirigenziale n. 1571 del 25/05/2012, secondo la quale il procedimento in oggetto non rientra tra quelli da sottoporre al Comitato Tecnico Provinciale ai sensi della Delibera di Consiglio Provinciale n. 66/2006, in quanto non risulta particolarmente complesso;

preso atto della dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione d'Incidenza Ambientale, di cui al DPR 357/97 e ss.mm.ii., datata 22/05/2014 a firma dell'arch. Gianluca Adolfo Salvemini;

visto lo statuto provinciale;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 50, comma 3, della L.R. 61/85, per le motivazioni esposte in premessa, la variante parziale al P.R.G. di Mira adottata con d.C.c. n. 63 del 29.10.2014, relativa al progetto per la realizzazione degli interventi di attenuazione dell'impatto socio-ambientale previsti dalle convenzioni attuative dell'accordo procedimentale del 30/7/1998, stipulate con i comuni di Mira e Mirano in relazione ai lavori di quadruplicamento della tratta Padova-Mestre;
2. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti interessati.

IL COMMISSARIO
CESARE CASTELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
STEFANO NEN